



Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

06/36865799; 06/45446180

direzionefipdrai@italianwelfare.com

fipdrai@postacertificata.rai.it

www.fipdrai.it

REGOLAMENTO FISCALMENTE A CARICO

F.I.P.D.RAI

FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1436

Istituito in Italia

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 29/03/2022

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Con il presente regolamento il F.I.P.D.RAI dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico dei Dirigenti iscritti al Fondo (c.d. aderente “principale”).

ARTICOLO 2 - ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

1. Possono aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico per i quali ricorrano, all’atto della presentazione del modulo di richiesta di adesione, le condizioni di cui all’art. 12 del TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi e successive modifiche od integrazioni¹. L’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell’aderente “principale” (può quindi mantenere la posizione anche se l’aderente “principale” cessa di aderire al Fondo o se successivamente perda la qualifica di fiscalmente a carico).

2. L’adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del Dirigente ovvero in un momento successivo.

3. Ai fini dell’iscrizione al F.I.P.D.RAI di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l’apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito www.fipdrai.it. Nel caso in cui l’adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione al Fondo dell’aderente principale, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo.

4. Nel caso di iscrizione di familiare fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall’iscritto principale.

5. L’efficacia dell’adesione del soggetto fiscalmente a carico, nei confronti di F.I.P.D.RAI, decorre dalla data in cui perviene al Fondo Pensione il modulo di adesione debitamente compilato, trasmesso a mezzo e-mail a direzioneipdrai@italianwelfare.com e fipdrai@rai.it oppure PEC a fipdrai@postacertificata.rai.it.

6. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del modulo di adesione, viene inviato al nuovo aderente la una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale viene comunicato: il numero di identificazione assegnato; le credenziali di accesso (user-id e password) all’area riservata del Fondo; la data di adesione.

ARTICOLO 3 - CONTRIBUZIONE

1. L’iscritto, cui è a carico il soggetto interessato, determina liberamente l’importo della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico, tenendo presente che tali contributi saranno deducibili dal proprio reddito entro il limite di euro 5.164,57 in conformità a quanto riportato nel documento sul regime fiscale del Fondo disponibile sul sito.

2. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante **versamenti diretti al Fondo**. In tal caso, questi possono essere effettuati dal Dirigente (anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo) o dal soggetto fiscalmente a carico (maggiorenne) e l’importo della contribuzione è stabilito in cifra fissa all’atto del versamento. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto al successivo articolo 4.

¹ Per essere considerato soggetto fiscalmente a carico sono necessarie due condizioni:

a) **legame di parentela o affinità così come indicato all’articolo 12 del Tuir**: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati. Inoltre, solo se conviventi con il contribuente o se ricevano da quest’ultimo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne.

b) **limite reddituale**: il fiscalmente a carico dispone di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata l’eventuale rendita derivante dalla prima abitazione. Dal 1° gennaio 2019 il predetto limite reddituale di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni.

ARTICOLO 4 - VERSAMENTO DIRETTO DELLA CONTRIBUZIONE SULLA POSIZIONE DEL FISCALMENTE A CARICO

1. L'aderente principale che intenda effettuare i versamenti di cui al precedente art. 3 comma 2 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso, compilando e trasmettendo il Modulo "CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO - Versamento diretto" (**Allegato A** al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo (www.fipdrai.it - sezione "Modulistica"), unitamente alla copia dell'ordine di bonifico, secondo le modalità indicate nei successivi commi.
2. I versamenti contributivi dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario sul c/c intestato a "Fondo Pensione F.I.P.D.RAI", presso BANCA UNICREDIT codice IBAN **IT 39 U 02008 05110 0004 0119 7757**, con **disponibilità e valuta entro il 20 del mese prescelto per effettuare il versamento contributivo**. Nel caso in cui il giorno 20 cada di sabato o di giorno festivo, il versamento ed il contestuale invio della documentazione attestante lo stesso dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo. Il predetto bonifico dovrà riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente **causale "Contributi previdenziali FISC"**, seguita dal codice fiscale dell'aderente fiscalmente a carico (es. causale "Contributi previdenziali FISC- CSTSFN...."). Per permettere la corretta attribuzione del versamento, raccomandiamo di **riportare l'intera causale all'interno dell'ordine di bonifico**; in mancanza, non sarà possibile attribuire l'importo sulla posizione dell'aderente.
3. Il Modulo "CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO - Versamento diretto" ed una copia dell'ordine di bonifico dovranno pervenire al Fondo per e-mail agli indirizzi direzionefipdrai@italianwelfare.com e fipdrai@rai.it, ovvero per PEC a fipdrai@postacertificata.rai.it, entro il giorno 22 del mese di riferimento, affinché i contributi possano essere valorizzati nel mese in cui pervengono. Qualora la comunicazione di versamento contributivo dovesse pervenire al Fondo oltre il summenzionato termine, l'investimento dei contributi potrebbe aver luogo dal mese immediatamente successivo. Il mancato invio dei documenti e la loro inesatta compilazione potrebbero non consentire al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con la prima valorizzazione utile successiva alla risoluzione delle anomalie riscontrate.
4. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono avvenire in occasione di ogni versamento effettuato.
5. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare al F.I.P.D.RAI.
6. Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace può alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico, con le medesime modalità sopra descritte.

ARTICOLO 5 - VICENDE DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DELL'ISCRITTO DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO È FISCALMENTE A CARICO

1. Nel caso in cui l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a F.I.P.D.RAI, opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il riscatto della posizione accumulata, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.
2. Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui quest'ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

1. Nel caso in cui il soggetto, successivamente all'adesione, perda la qualifica di fiscalmente a carico, dovrà comunicare tempestivamente al Fondo la perdita della qualifica di fiscalmente a carico compilando l'apposito modulo "Comunicazione di perdita della qualifica di fiscalmente a carico", reperibile sul sito internet- sezione "Modulistica" (**Allegato B** al presente Regolamento).

2. Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato a F.I.P.D.RAI è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di esercitare una delle seguenti opzioni:

a) mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale. In caso di proseguimento della contribuzione il versamento deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;

b) trasferimento della posizione individuale accumulata alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, anche ad una forma pensionistica ad adesione individuale.

3. Non è in alcun caso ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005, intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico.

ARTICOLO 7 - ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. In presenza dei requisiti previsti, i familiari fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni, esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

2. In caso di richiesta di anticipazione della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FISCALE

1. Il Fondo, entro il termine annualmente previsto per l'invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, invia all'aderente o al soggetto fiscalmente a carico, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Documento sul regime fiscale, reperibile sul sito del Fondo.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.